

**STATUTO
dell'Associazione**

"Accademia del Maggio Musicale Fiorentino-ETS"

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione "Accademia del Maggio Musicale Fiorentino - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata, "Accademia del Maggio Musicale Fiorentino - ETS", in seguito denominata Associazione.

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione è retta dalle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto e nel Regolamento Interno che eventualmente potrà essere emanato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n. 1; potranno peraltro essere istituiti o soppressi anche altrove uffici, sedi operative, filiali, rappresentanze.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rientranti nell'art. 5 del D.lgs. 117 del 2017

In particolare l'Associazione ha per scopo la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di servizi di istruzione, formazione, aggiornamento e orientamento professionale nei campi della musica, della lirica, della danza e, in via più generale, in tutto il settore dell'arte rappresentata, nonché la valorizzazione dei giovani talenti e la divulgazione del patrimonio artistico, segnatamente per quanto attiene agli specifici ambiti sopra indicati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività di interesse generale:

Lo scopo della Associazione si esplica mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) formazione e perfezionamento professionale per le figure artistiche, tecniche e manageriali dello spettacolo;
- b) orientamento e inserimento al lavoro;
- c) formazione continua;
- d) istruzione ed educazione musicale e coreutica per l'infanzia;
- e) promozione e attuazione di iniziative a sostegno dei giovani in formazione, tra cui l'erogazione di borse di studio, assegnate direttamente e/o indirettamente dall'Associazione stessa;
- f) programmazione, organizzazione e realizzazione di spettacoli concertistici, operistici, teatrali e di balletto, anche in collaborazione e/o partenariato con altri enti, società e associazioni, a condizione che tali spettacoli non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione e con quant'altro previsto dal presente Statuto, e purché sia stato acquisito il

REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFF. LOC. FIRENZE
Il 26 luglio 2022
al n. 32415 serie 1T
esente

preventivo consenso del Socio Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;

g) promozione e organizzazione, per conto proprio o in favore di terzi, di seminari, convegni, conferenze, mostre, attività di ricerca;

h) promozione e organizzazione, per conto proprio o in favore di terzi, di attività ricreative e di animazione;

i) instaurazione di rapporti di collaborazione, anche tramite stipula di apposite convenzioni, con organismi ed enti, nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi o comunque connessi ai propri e/o svolgenti attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Le attività di cui sopra potranno essere finanziate con risorse pubbliche, anche comunitarie, e/o private e con proventi di eventuali attività commerciali.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta) e può essere prorogata o sciolta con una delibera dell'Assemblea dei Soci in riunione straordinaria.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) l'Organo di Controllo e Revisione legale ove nominato

- SOCI -

Art. 6 – Soci

Sono suddivisi in tre categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i seguenti soggetti

- FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, con sede legale in Firenze, Piazzale Vittorio Gui 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 00427750484, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze al n. 40 e iscritta anche presso la C.C.I.A.A. di Firenze con il numero di Repertorio Economico Amministrativo n. 506400,

- "COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL", in forma abbreviata "CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE" con sede in FIRENZE, via Valfonda n. 9/11, iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n.05226310489

L'importo della quota associativa annuale dei Soci Fondatori è definito dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; esso non potrà essere valorizzabile con forniture di beni e/o servizi.

Sono Soci Ordinari i soggetti la cui richiesta di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera all'unanimità dei suoi componenti.

I Soci Ordinari sono tenuti:

- al versamento di un contributo di iscrizione una tantum pari a euro 15.000,00 (quindicimila euro e zero centesimi);
- al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è definito dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tale importo non potrà comunque essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila euro e zero centesimi) annui.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi tramite il conferimento di elargizioni liberali in misura non inferiore ad euro 1.000,00 (mille euro e zero centesimi) annui. La richiesta di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che delibererà l'accoglimento della domanda all'unanimità dei suoi componenti.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, sono obbligati al versamento della quota associativa anche per l'anno successivo.

Art. 7 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- formulare progetti nell'ambito degli scopi dell'Associazione e proporli al Consiglio Direttivo; i progetti aventi contenuto artistico dovranno avere il preventivo consenso della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;
- eleggere e poter essere eletti membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente Statuto e del Regolamento Interno che sarà eventualmente approvato;
- partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, per quanto attiene ai Soci Ordinari, del contributo di iscrizione una tantum;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al con possibilità di ottenere copia, anche per via informatica al Consiglio Direttivo, il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta, o con possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno una componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 8 – Doveri dei Soci

Ciascun Socio è tenuto:

- a) al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) gennaio dell'esercizio di riferimento;
- b) al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno che eventualmente verrà deliberato dall'Assemblea in sede ordinaria;
- c) a osservare le delibere degli Organi associativi.

Ciascun Socio è tenuto, inoltre, a prestare la propria collaborazione secondo le proprie competenze, alla realizzazione di ogni progetto che l'Associazione andrà a realizzare, nella misura e nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo al momento dell'approvazione del progetto medesimo, anche in conformità del Regolamento Interno dell'Associazione, se approvato.

Le somme versate per le quote associative e come contributo d'iscrizione non sono rimborsabili.

Art. 9 – Recesso del Socio

In caso di aumento della quota associativa annuale, ovvero di determinazione di ulteriori contributi a carico degli associati, questi hanno diritto di recesso, da esercitarsi perentoriamente:

- entro il 30 (trenta) ottobre successivo alla delibera di approvazione di aumento della quota annuale medesima, nella prima ipotesi;
- entro un mese dalla data di assunzione della delibera di approvazione dell'aggravio economico del Socio, nella seconda ipotesi.

Il recesso del Socio deve essere esercitato a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esercizio del diritto di recesso;
- decesso (se persona fisica), estinzione o scioglimento dell'Ente;
- esclusione;
- fallimento o messa in stato di liquidazione.

Art. 11 – Esclusione del Socio

L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di procedere, anche su proposta del Consiglio Direttivo all'esclusione di ogni associato per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- mancata prestazione della propria attività in relazione ai progetti approvati dal Consiglio Direttivo e in conformità del Regolamento Interno, se approvato;
- mancato versamento della quota associativa annuale entro la data stabilita all'art. 8 lett. a).

Art .11 bis. - Rigetto dell'ammissione

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI -

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dal Fondo di gestione, il cui importo minimo è stabilito in euro 42.000,00 (quarantaduemila e zero centesimi) ;
- c) dal Fondo di dotazione vincolato, costituito da risorse patrimoniali liquide per un importo minimo di euro 28.000,00 (ventottomila e zero centesimi);
- d) dal fondo di riserva;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: _____

- a) dalle quote associative annuali versate da tutti i Soci e dal contributo iniziale una tantum che verrà versato dai nuovi soci a norma dell'art. 6 del presente Statuto; _____
- b) dai finanziamenti pubblici che verranno concessi in relazione ai progetti presentati; _____
- c) dai finanziamenti privati che verranno concessi a qualunque titolo, previa verifica della legittima provenienza dei fondi; _____
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse, attività corsuali, seminari, work-shop ed altre attività simili, al netto dei costi sostenuti; _____
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo. _____

Art. 13 – Fondo di riserva

Il Consiglio Direttivo potrà destinare non oltre il 5% (cinque per cento) delle entrate complessive annuali dell'Associazione, ad esclusione di quelle di cui al punto b) del precedente articolo 12, alla creazione di un Fondo di Riserva. L'impiego del fondo di riserva è rimesso al libero apprezzamento del Consiglio Direttivo. _____

Art. 14 – Bilanci

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. —
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo 30 (trenta) aprile; in caso di particolari motivate esigenze, il termine di approvazione del bilancio consuntivo potrà essere prorogato sino al massimo al 30 (trenta) giugno seguente. _____

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. _____

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione economica dell'Associazione e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e con specifico riferimento ai singoli progetti approvati dall'Assemblea; la relazione dovrà anche riferire sullo stato e sull'eventuale impiego del fondo di riserva. _____

Il bilancio preventivo dovrà essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per la sua approvazione. _____

Il bilancio consuntivo, con la relazione, dovrà essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione del medesimo all'Assemblea. _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio associativo e sulla gestione economica dell'Associazione. _____

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio _____

Art. .14 bis. - Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi _____

di scioglimento individuale del rapporto associativo. _____
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____

_____ **- ASSEMBLEE -** _____

_____ **ART. 15 – Composizione** _____

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. _____

_____ **Art. 16 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria** _____

Competono all'Assemblea Ordinaria: _____

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo; _____
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della Revisione Legale, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto; _____
- c) l'esclusione dei membri degli organi dell'Associazione, con le modalità e i limiti previsti dal presente Statuto; _____
- d) le decisioni relative a tutte le questioni attinenti la vita dell'Associazione non riservate alle competenze dell'Assemblea Straordinaria e del Consiglio Direttivo; _____
- e) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Regolamento Interno dell'Associazione e la deliberazione delle eventuali modificazioni. _____

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui all'Art. 14, nonché ogni qualvolta richiesto dai singoli Soci Fondatori ovvero dall'Organo di Controllo nonché da almeno un decimo degli associati, ai sensi del Codice civile. _____

_____ **Art. 17 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria** _____

All'Assemblea Straordinaria spetta deliberare circa le modificazioni del presente Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. _____

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Controllo. _____

_____ **Art. 18 – Convocazione dell'Assemblea** _____

Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nei casi rispettivamente stabiliti dagli articoli precedenti, sono fatte dal Presidente a ciascun Socio con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. _____

In caso d'urgenza il termine per l'invio della comunicazione è ridotto a due giorni. _____

La Convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora dove si terrà l'Assemblea. _____

_____ **Art. 19 – Verbalizzazione** _____

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale provvede in apertura di seduta alla nomina del Segretario verbalizzante a cui è affidata la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. _____

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente dell'Associazione. _____

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Art. 20 – Delibere Assembleari

Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a un voto.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intera compagine sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano o per appello nominale. L'Assemblea potrà stabilire modalità diverse di votazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

È contemplata la partecipazione all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria anche tramite teleconferenza, audio o audio-video con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, previa certa identificazione degli stessi da parte del Presidente dell'Assemblea. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Alla nomina del Segretario verbalizzante provvede il Presidente ad apertura di seduta.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno di essi; in tal caso, ogni socio ha facoltà di comunicare a tutti gli altri soci il testo della proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro cui ciascuno socio è tenuto far pervenire presso la sede sociale l'eventuale proprio consenso alla proposta stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti trasmessi devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione.

Le delibere dei soci adottate con tali modalità devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del Segretario verbalizzante di volta in volta

nominato dal Presidente e inserito nel libro delle delibere dei soci e tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo e al l'Organo di Controllo

– PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE –

ART. 21 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto con i terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori, il nominativo del Direttore Generale e del Direttore Artistico, l'assunzione del personale dipendente e dei collaboratori esterni.

Può delegare al Vicepresidente e ai vari componenti il Consiglio Direttivo singoli atti o categorie di atti. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e permane in carica per lo stesso tempo degli altri membri.

Art. 22 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni, in caso di assenza o di indisposizione temporanea di questi o su specifici incarichi affidatigli dal Presidente. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Al Vicepresidente spettano tutti i poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'Associazione.

– CONSIGLIO DIRETTIVO –

Art. 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 5 (cinque) membri, nominati nel rispetto dell'art 26 CTS dell'Assemblea e di cui due membri dovranno essere scelti fra i soci fondatori

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24 – Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- il Vicepresidente che svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di cessazione dalla carica da parte di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito per cooptazione su iniziativa del Consiglio stesso e resterà in carica sino all'adunanza della prossima Assemblea, la quale potrà ratificare la nomina o procedere alla sostituzione con altro nominativo.

Il mandato avrà scadenza coincidente con quella degli altri Componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione anticipata del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per il periodo residuo di esercizio del mandato.

Art. 25 – Compiti del Consiglio Direttivo

Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare singoli atti di sua competenza ad uno o più dei componenti del Consiglio stesso o al Direttore Generale, ai quali, in tal caso, si intenderà attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, entro i limiti della delega del Consiglio.

Competono in particolare al Consiglio Direttivo:

- la decisione sull'ammissione di nuovi Soci Ordinari e Sostenitori, concordando anche il relativo contributo di iscrizione;
- la determinazione della quota associativa annuale;
- l'approvazione dei progetti didattici dell'Associazione;
- la proposta all'Assemblea di uno o più regolamenti;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la predisposizione della relazione sulla gestione e del bilancio consuntivo;
- l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- le decisioni concernenti le assunzioni dei dipendenti e la relativa retribuzione, nonché la definizione dei rapporti di collaborazione;
- la nomina del Direttore Generale, del Direttore Artistico e del Responsabile amministrativo, determinandone funzioni e poteri nonché il trattamento economico e normativo.

Art. 26 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso d'urgenza il termine per l'invio della comunicazione è ridotto a due giorni.

La Convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, nonché il luogo e l'ora dove si terrà il Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per predisporre la relazione sulla gestione, il bilancio consuntivo e preventivo, l'approvazione del preventivo, e determinare la quota associativa annuale.

È altresì data facoltà al Collegio dei revisori dei conti di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisino la necessità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti i componenti del l'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È contemplata la partecipazione al Consiglio Direttivo tramite teleconferenza, audio o audio-video con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, previa certa identificazione degli stessi da parte del Presidente della riunione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, alla cui nomina provvede il Presidente ad apertura di seduta.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei membri; in tal caso, ogni consigliere ha facoltà di comunicare a tutti gli altri membri del Consiglio il testo della proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro cui ciascuno consigliere è tenuto far pervenire presso la sede sociale l'eventuale proprio consenso alla proposta stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti trasmessi devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione.

Le delibere adottate con tali modalità devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del Segretario verbalizzante di volta in volta nominato dal Presidente e inserito nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicate all'Organo di Controllo

Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo non è riconosciuto alcun emolumento per l'incarico.

- GESTIONE OPERATIVA -

Art. 27 - Struttura Direzionale

Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, la gestione operativa dell'attività dell'Associazione è affidata alla struttura direzionale così composta:

a) dal Direttore Generale, il quale:

- ha la direzione ed il coordinamento dell'Associazione;
- è responsabile del regolare svolgimento dei programmi didattici e dell'attività dell'Associazione, organizzando e dirigendo il personale e i collaboratori dell'Associazione;
- propone al Presidente uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- individua i docenti, in accordo con il Direttore Artistico;
- individua i collaboratori dell'Associazione;
- su delega del Presidente cura i rapporti con le aziende, enti, società per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- cura l'organizzazione dei servizi per gli allievi;
- individua e propone le fonti di finanziamento pubbliche e private.

b) dal Direttore Artistico il quale:

- elabora, in coordinamento col Direttore Generale, programmi e progetti didattici, conformemente alle indicazioni degli Organi Dirigenti dell'Associazione;
- è responsabile dello svolgimento, insieme al Direttore Generale, di tutte

le fasi della attività didattica; _____
- individua i docenti, in accordo con il Direttore generale. _____

Art. 28 - Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Organo di Controllo composto da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi e due Supplenti aventi i requisiti di legge. _____

Nel caso di un Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto con le caratteristiche di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. _____

Nel caso di un Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei Controllori Effettivi e uno dei Supplenti. _____

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. _____

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. _____

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. _____

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. _____

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. _____

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs n.117 del 2017. _____

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o sia richiesto da uno dei membri del Collegio dei Controllori. _____

La convocazione è effettuata con avviso spedito con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno 8 giorni prima dell'adunanza e in caso d'urgenza il termine per l'invio della comunicazione è ridotto a due giorni. , o in assenza di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. _____

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. _____

Si applicano anche al Collegio dei Controllori le regole delle riunioni in audio video conferenza di cui all'art. 26. _____

Il compenso annuale del Controllore Unico e del Collegio dei Controllori è stabilito dall'assemblea. _____

Art. 29 - Revisione legale

La funzione di revisione legale qualora non venga affidata all'organo di controllo è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel

Registro dei Revisori legali.

- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea in sede straordinaria con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.Lgs n.117 del 2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs n.117 del 2017.

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 31 – Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento Interno (se approvato) tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio composto da tre Arbitri, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 32 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to. Mario Curia

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.